

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/934 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e in corso e misure in vigore

- (1) Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sono state istituite inizialmente dal regolamento (UE) n. 1105/2010 ⁽²⁾ («misure iniziali»).
- (2) Le misure iniziali istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che varia tra il 5,1 % e il 9,8 %.
- (3) Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, fatta eccezione per le importazioni di tali filati prodotti dai produttori esportatori cinesi Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. («Hailide») e Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd. («Huachun»). Nei confronti di tali società non è stato istituito alcun dazio (regolamento (UE) n. 1105/2010), in quanto non sono state accertate pratiche di dumping in relazione ad esse.
- (4) In seguito al primo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽³⁾ («regolamento di base»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione ⁽⁵⁾, quest'ultima ha mantenuto in vigore le misure iniziali. In linea con la relazione dell'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa *Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice* ⁽⁶⁾ («relazione dell'organo d'appello dell'OMC»), Hailide e Huachun non sono state esaminate nel contesto di tale riesame in previsione della scadenza.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 30.6.2017, pag. 31.

⁽⁶⁾ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

